



COMITATO PUBBLICI DIPENDENTI REGIONALI

Prot. N. 03625

Palermo, 22 maggio 2003

OGGETTO: Accordo dell'8 maggio 2003. – Personale del comparto non dirigenziale.
Osservazioni.=

Al Presidente della Regione Siciliana
On.le Salvatore Cuffaro
Ufficio di Gabinetto
Palazzo d'Orleans
Palermo
Fax n° 0916965111

Alla Giunta regionale di Governo
Palazzo d'Orleans
Palermo
Fax n° 0916965446

Facendo riferimento all'accordo integrativo al Contratto di ordinamento professionale del 23 maggio 2001 e scaduto il 31 dicembre 2001 firmato, l'8 maggio scorso, tra i rappresentanti del governo regionale ed alcune sigle sindacali, la scrivente O.S. comunica di avere rifiutato di dare il proprio consenso a tale "reformatio in peius" in quanto trattasi di modificazione di un contratto già giuridicamente acquisito dai dipendenti che, per una serie di motivi, grazie all'accordo integrativo sottoscritto, trasforma inconcepibilmente un contratto legittimo sotto ogni profilo in un accordo che incappa, oggi sì, in diversi profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Il tema, infatti, delle progressioni verticali ed orizzontali che ha animato il dibattito governo-sindacati non è stato affrontato dal governo in modo imparziale poiché le procedure previste dal contratto di lavoro recepito con il DP 10/2001 sono quelle previste dall'articolo 52 del DLGS 165/2001 che, nell'ambito del rapporto privatizzato, qual è quello dei regionali, prevede la legittima progressione di carriera attraverso percorsi formativi (arricchimento professionale) che non producono alcuna novazione del rapporto di lavoro, come d'altra parte tutta la giurisprudenza amministrativa e civile in sezioni unite della Cassazione ha riconosciuto più volte.

Le procedure concorsuali, invece, previste con l'accordo integrativo di cui all'oggetto adesso (il concorso interno) rientrano nelle fattispecie più volte sanzionate dalla Corte Costituzionale. A ciò va aggiunto il fatto che le sentenze della Corte Costituzionale, non ultima la 194 del 2002, sono state sempre emanate per concorsi interni che prevedano il passaggio dal comparto dei dipendenti a quello della dirigenza come nel caso

della L.R. 10/2000, articolo 6, che ha promosso ope legis (incostituzionale?) i 2000 funzionari di 8° livello a dirigente del nuovo comparto o come nel caso delle promozioni senza concorso e senza selezione pubblica di dirigenti di seconda fascia a dirigenti di prima fascia avvenute dopo la L.R. 10/2000.

Fra l'altro, l'accordo dell'8 maggio, oltre a svilire ogni "vera" prospettiva di progressione giuridica di carriera per i dipendenti ed apportare un inconcepibile e definitiva "massificazione" dei dipendenti all'interno delle categorie nonché la negazione dei processi di riqualificazione che dovevano passare dai momenti formativi, porterà inevitabilmente ad un'ulteriore disaffezione dei lavoratori nei confronti dell'azienda regione in cui è evidente che il governo vuole mantenere due regimi separati: quello dei figli, i dirigenti, per i quali nonostante i numeri e le cifre si è proceduto ad una estensiva ed incontrollata applicazione del contratto, rispettando rigorosamente ogni scadenza contrattuale, e quello dei figliastri (dipendenti) cui dopo quasi 20 anni (l'ultima selezione interna era stata nel 1986) si nega ogni diritto alla carriera ed il riconoscimento della professionalità, dei titoli di studio posseduti ed, in innumerevoli casi, delle mansioni superiori espletate per tanti anni, senza alcun riconoscimento giuridico ed economico, condotte nell'esclusivo interesse della funzionalità della macchina burocratica.

Inoltre, grazie alla "delegificazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali (introdotta dalla Legge Regionale n°10 del 15 maggio 2000) in data 23 maggio 2001, il governo regionale e le organizzazioni sindacali, dopo una lunga e turbolenta stagione, erano pervenuti alla sottoscrizione del "1° Contratto di ordinamento professionale". L'Atto in questione disegnava, per la prima volta nella storia della Regione Siciliana, un sistema ordinamentale vero che, sia nelle procedure che nelle declaratorie, è totalmente conforme all'ordinamento professionale nazionale delle regioni e degli ee.II. sottoscritto tra l'Aran Nazionale e le OO.SS. ed applicato integralmente.

Il contratto, recepito con il D.P. 10 del 2001, contiene, fra l'altro, una norma transitoria, l'art. 13, che, in prima applicazione, definisce completamente e correttamente il percorso previsto dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo 5 della Legge regionale 10/2000 e che "rende giustizia" di alcune "incompletezze" ed "anomalie" contenute nel percorso disegnato nell'accordo del 28 febbraio 2001 (recepito con D.P. 9/2001). Tali "ingiustizie" avevano causato la mancata "adesione pattizia" da parte di ben 5 sigle sindacali ed uno sciopero generale dei lavoratori regionali, cui hanno preso parte più di 6.000 dipendenti e che convinse il governo regionale e tutte le altre sigle sindacali (esclusa la CGIL) a "risedersi al tavolo" e ridisegnare un nuovo contratto di ordinamento professionale. Infatti, il contratto del 23 maggio 2001:

- corregge la massificazione nell'area D di tutti gli ex assistenti che erano stati sistemati "sic et simpliciter" (da quello con un anno di servizio a quello con 30 anni di servizio) nella posizione D2 e che, invece, per effetto della valutazione della anzianità venivano "spalmati", al termine del percorso formativo, in tre diverse posizioni D2, D3 e D4, per non tacere della differenziazione tra funzionari e funzionari direttivi che il nuovo accordo va a fare cessare;

- valorizza l'esperienza del personale apicale dell'area C distribuendo gli ex operatori in tre posizioni orizzontali ed introducendo la figura dell'istruttore direttivo (che il nuovo accordo fa cessare di esistere) che consentiva una differenziazione, nell'ambito della stessa area,

che teneva conto dell'esperienza, della professionalità ed dei titoli di studio dei dipendenti nell'attribuzione di funzioni organizzative;

- distribuisce il personale ex 3° livello giuridico (agenti tecnici, autisti, custodi BB.CC., agenti tecnici forestali etc.) in tre posizioni orizzontali C2, C3 e C4 tenendo conto di anzianità, titoli di studio e percorsi formativi svolti. Inoltre, conferisce ai dipendenti collocati in posizione C4 l'ingresso nell'ambito degli istruttori direttivi facendo una "scrematura" di coloro che potevano aspirare a posizioni organizzative;

- l'inserimento, poi, in C1 e C2 di coloro che, con il DP 9/2001, erano stati inseriti nell'area B, rispetta ed obbedisce a quanto previsto dall'ordinanza della Corte dei Conti n° 184 del 9 marzo 1990. La sentenza definisce, infatti, "equiordinate" le qualifiche di agente tecnico, commesso ed operaio aggiungendo che "non vi è ragione di discriminare fra l'esperienza di servizio acquisita da un commesso ed operaio e quella acquisita da un agente tecnico" e che le tre qualifiche "rappresentano tre diverse specificazioni di una stessa qualifica". Evidentemente, quindi, con la retrocessione dei C2 e C1 nell'area B, prevista dal nuovo accordo, si disattende tale ordinanza della Corte dei Conti, già rispettata in tutte le precedenti progressioni di carriera.

Ma il governo regionale, dal 2 luglio 2001, ha iniziato, è il caso di dirlo, una politica del personale assolutamente discriminatoria. Per la dirigenza, come già evidenziato, l'applicazione del contratto è avvenuta in modo spedito, non applicando neanche i principi selettivi previsti dall'articolo 13 del contratto della dirigenza incappando anche in censure e condanne pronunciate dall'Autorità giudiziaria (vedi per ultimo la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22 gennaio 2003), anzi, si è pure proceduto alla ulteriore nomina di dirigenti di prima fascia senza alcuna procedura selettiva o concorsuale. Addirittura, invece, è stata applicata la legge 10 del 2000 in modo retroattivo per consentire la progressione verticale ai funzionari di 7° livello assunti dopo il 15 maggio 2000 promuovendoli inspiegabilmente a dirigente ed inserendoli in un'area che, per legge, è ad esaurimento. Per i dipendenti del comparto non dirigenziale, invece, il governo, nel mese di dicembre 2002, ha fatto introdurre fra le "norme urgenti di carattere finanziario" un articolo di Legge, il 14, che, nel fare una sorta di moratoria dell'ARAN, prescrive di "armonizzare" i contratti di lavoro dei regionali all'art 3 e 97 della Costituzione italiana.

Nel frattempo, va sottolineato, che la maggior parte degli enti non economici, dimostrando una chiara volontà politica di rispetto degli accordi contrattuali, hanno correttamente proceduto alla piena applicazione del contratto di lavoro in tutto il suo articolato sia in relazione alle progressioni verticali che orizzontali con l'emissione dei relativi singoli decreti di inquadramento giuridico (da quasi due anni...). Anzi, in alcuni enti non economici, proprio in questi giorni, si sta procedendo, ai sensi di legge e dell'art 5 del contratto di lavoro, alle ulteriori progressioni verticali ed orizzontali. Il governo regionale dopo ben due anni retrocederà questi dipendenti alla luce del nuovo accordo oppure consentirà una differenza di trattamento tra lavoratori dello stesso comparto in possesso dei requisiti? Oppure deciderà di ritornare indietro sui propri passi?

La nostra organizzazione sindacale ha interrotto, responsabilmente, le iniziative di protesta, a seguito all'incontro del 17 febbraio 2003 in cui la S.V. Onorevole ha dato precise personali garanzie a tutela dei diritti dei lavoratori. Ma, evidentemente, si è voluto privilegiare la strada di uno sterile dialogo ben sapendo che l'Amministrazione non dispone di un potere unilaterale in materia già oggetto di

contrattazione. L'impegno assunto dal governatore, inoltre, non è risultato del tutto attendibile ed anzi l'esito finale, culminato con la firma dell'accordo dell'8 maggio 2003, dimostra che il governo regionale ha sempre voluto tutelare esclusivamente il contratto dei 2600 dirigenti anche quando, nell'autunno 2001, la Corte dei Conti tentò di mettere in discussione sia il contratto della dirigenza che dei dipendenti.

Distinti Saluti.

I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio